

(N. 1087)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 25 maggio 1950.

(V. Stampato N. ~~1094~~)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 GIUGNO 1950

Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751 e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 42 e 3 aprile 1948, n. 751, sono ratificati.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento tecnico professionale prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, hanno efficacia fino alla data in entrata in vigore della nuova legge sullo avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1950.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale è stato sostituito dall'articolo 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente, la sospensione, per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.

Art. 4.

La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'articolo 1, dal 16 aprile 1948 e per quanto concerne l'articolo 2, dal 1° gennaio 1949.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

18 MARZO 1947, N. 402

*Disposizioni in materia di avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito.*

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1946 è ripristinato, per l'avanzamento dei tenenti in servizio permanente dell'Esercito, il periodo di permanenza minima nel grado previsto dall'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

Art. 2.

Fino a quando non sarà entrata in vigore la nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, è sospesa, per tutti i gradi, l'applicazione del terzo comma dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

Tale sospensione per i maggiori, capitani e tenenti dell'Esercito, ha valore a partire dal 31 marzo 1943.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370,

quale è stato sostituito dall'articolo 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, continuano ad avere vigore per l'Esercito dal 15 aprile 1946 fino al 31 dicembre 1947.

DECRETO LEGISLATIVO

3 APRILE 1948, N. 751

Proroga al 15 aprile 1948 dell'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernente modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, è prorogata al 15 aprile 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 15 aprile 1947.